

725 17 OTT. 2008

OGGETTO: Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Revoca DGR n. 527 del 26/04/2002.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura



VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995, della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2002, n. 527, con la quale si approva la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Lazio, in attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2001, non risulta conforme alla nuova disciplina ministeriale in materia, in conseguenza dell'abrogazione di detto Decreto ad opera del successivo Decreto ministeriale del 27 marzo 2008;

RITENUTO pertanto di revocare la DGR n. 527 del 26/04/2002;

CONSIDERATO che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che i CAA svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori:

- a) tenerne ed eventualmente conservarne le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

725 17 OTT. 2008 *AB*

CONSIDERATO che per le attività sopra indicate, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

CONSIDERATO che, con il sopra menzionato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stati ridefiniti i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

CONSIDERATO che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

RITENUTO necessario adottare disposizioni applicative del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio, nonché per la vigilanza sugli stessi in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

VISTO il documento concernente: "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)", allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

Per quanto in premessa

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il documento concernente: "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)", allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di revocare la DGR n. 527 del 26/04/2002.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 OTT. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 725
DEL 17 OTT. 2008

NUOVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)



1. DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DEI CAA

1. Per Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) si intende la società che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3-bis, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'articolo 9 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.
2. I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono istituiti dai seguenti soggetti:
 - a. Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni;
 - b. Associazioni di produttori e lavoratori con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
 - c. Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del CAA.
3. Il CAA è abilitato a svolgere:
 - a. attività di servizio sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale.
 - b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
 - c. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA.
5. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest'ultimo.

REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
DIRETTORE
Dr. Gino Settini




2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

1. Le società, con sede legale nella Regione Lazio, che intendono richiedere l'autorizzazione a allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola presentano, alla Direzione competente in materia di agricoltura, apposita istanza contenente:
 - a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;
 - b. Copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DM 27 marzo 2008, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
 - c. Relazione tecnica (comprensiva delle indicazioni sulla struttura tecnica, sulla pianta organica e sugli strumenti operativi) attestante idonea capacità operativa rispetto a ciascuna Provincia in cui la società richiedente intende operare, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'articolo 12 del DM 27 marzo 2008;
 - d. Elenco degli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale (ove previsto), completo dei relativi dati anagrafici;
 - e. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate, dagli amministratori e dai sindaci della società richiedente (e delle società di servizio di cui intende avvalersi), ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del DM 27 marzo 2008.
 - f. Deliberazione di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei relativi dati anagrafici e attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 27 marzo 2008;
 - g. Elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti;
 - h. Dati relativi alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi.
 - i. Carta di servizi contenente le condizioni oggettive e soggettive dell'attività prestata agli utenti e l'indicazione delle modalità previste per sporgere reclamo agli organismi pagatori in caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato.




3. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO

1. La Regione Lazio, attraverso la Direzione competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle proprie Aree Decentrate, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il CAA.
2. La Regione Lazio, attraverso la Direzione competente in materia di agricoltura, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta e, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente e all'organismo pagatore.

- 
3. La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Lazio.
 4. La Regione Lazio, attraverso la Direzione competente in materia di agricoltura, predispone un piano annuale di controlli a campione sui CAA per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008.
 5. Per i controlli di cui al comma 4, la Regione Lazio si avvale delle altre Regioni e delle Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA oggetto di verifica e trasmette al MIPAAF le relative risultanze.

4. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro di Assistenza Agricola è revocata in caso di:
 - a. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 - c. mancata presentazione del bilancio annuale certificato con cadenza annuale.
 2. La Regione Lazio, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso le altre Regioni e delle Province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Lazio revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.
 3. La Regione Lazio dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.
- 

5. INDICAZIONI OPERATIVE E MODULISTICA

1. Il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura determina le indicazioni e la relativa modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA, ai sensi del DM 27 marzo 2008 nel territorio della Regione Lazio.
2. Il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura predispone la modulistica relativa alle richieste in materia di autorizzazione dei CAA e, in particolare, per:
 - a. l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di CAA;
 - b. l'apertura di nuova sede operativa;
 - c. la variazione di indirizzo di sede operativa;
 - d. la chiusura di sede operativa;
 - e. il verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei CAA.



REGIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Settini

